

ORDINANZA N. 6/2026

**VARIAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E/O ALLA SOSTA NELLE AREE
REGOLAMENTATE DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE**

Il Direttore Territoriale Milano

VISTO	Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);
VISTI	segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);
VISTA	la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante <i>"Modifiche al Sistema Penale"</i> e ss.mm.ii.;
VISTI	gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al <i>"Nuovo Codice della Strada"</i> ;
VISTO	il Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
VISTA	la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'ENAC e la Società di Gestione SEA S.p.a. in data 4 settembre 2001;
VISTA	l'Ordinanza n. 4/2019 del 04 novembre 2019 recante <i>"Norme per la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree regolamentate dell'Aeroporto di Milano Linate"</i> della Direzione Aeroportuale Lombardia (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC;
TENUTO CONTO	che alla Società di gestione aeroportuale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
TENUTO CONTO	che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, sentito il Gestore Aeroportuale (così come previsto dall'art.6, comma 7 del nuovo Codice della Strada);
TENUTO CONTO	altresì che anche nei casi di variazioni temporanee alla viabilità, proposte dal Gestore Aeroportuale, è sempre prevista l'approvazione preventiva della Direzione Territoriale Milano;

- CONSIDERATO** che alla Direzione Territoriale Milano compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale che avrà l'onere di proporre all'ENAC le eventuali modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, per le conseguenti valutazioni di competenza;
- VISTE** le note della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA S.p.A.), di cui al prot. SEA S.p.A. n. 10811 del 29/06/2026 e 11822 del 13/07/2026 (prot. ENAC n. 103654/2026 e 112517/2026), con cui il Gestore Aeroportuale chiedeva alla Direzione Territoriale Milano di emettere specifica Ordinanza in deroga a quanto previsto dall'Ordinanza n. 4/2019, al fine di disciplinare temporaneamente il traffico nell'area regolamentata dell'Aeroporto di Milano Linate su cui insisteranno le attività attinenti alla realizzazione del collettore fognario, di cui al Progetto n. LT25/012;
- CONSIDERATO** che l'attività di realizzazione in parola e la conseguente variazione della viabilità, secondo quanto previsto dal Gestore Aeroportuale, insistente all'interno e in prossimità dell'area dell'ex parcheggio multipiano, è stata definita in una fase temporale e precisamente dal 05/08/2026 al 30/11/2026, con ripristino della viabilità ordinaria dalla data del 01/12/2026 secondo le previsioni di cui all'Ordinanza n. 4/2019;
- ACQUISITA** la planimetria dell'area coinvolta ed oggetto della su indicata richiesta sottoposta dalla Società di Gestione e da cui si evincono le modifiche e variazioni del sedime ritenute dal Gestore opportune a favorire il corretto flusso dei mezzi e delle persone in ragione delle attività di cantiere che ivi insistono;
- TENUTO CONTO** dell'esito della riunione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale (CSA) tenutasi in data 10 luglio 2026, su convocazione della Direzione Territoriale Milano, in occasione della quale è stato acquisito il parere favorevole di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- CONSIDERATO** che l'ENAC, valutata la proposta del Gestore Aeroportuale, avente ad oggetto la modifica temporanea della viabilità dell'area regolamentata, ritiene che la stessa sia stata concepita nell'ottica di agevolare il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di collettore fognario, preservando le condizioni di sicurezza della viabilità;
- CONSIDERATA** pertanto, la necessità di disciplinare la viabilità stradale in area regolamentata, atteso che i lavori di che trattasi richiedono la modifica e l'integrazione della segnaletica stradale per garantire le opportune condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 4/2019,

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica, nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 7 agosto 2026 e le ore 23:59 del 30 novembre 2026, nell'area regolamentata dell'Aeroporto di Milano Linate, indicata e circoscritta nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Disposizioni generali

1. La circolazione e la sosta sulle aree interessate sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria (All. 1) allegata alla presente Ordinanza.
2. È consentita la sosta e/o la fermata esclusivamente nelle aree a ciò riservate e regolarmente individuate.
3. Sono soggetti a rimozione forzata i veicoli in sosta e/o in fermata rinvenuti in aree diverse da quelle di cui al comma precedente ossia in quelle interessate dai lavori specificati in premessa e meglio identificate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.

Art. 3

Chiusura della viabilità esistente

1. Nel periodo indicato all'articolo 1 è disposta la chiusura alla circolazione del tratto della viabilità *landside* posto lungo il margine meridionale dell'area dell'ex parcheggio multipiano e interessato dalle lavorazioni sul collettore consortile, come da planimetria allegata.
2. Il tratto interdetto è quello espressamente delimitato nella planimetria allegata e non comprende il Varco 1, né la viabilità immediatamente funzionale al suo esercizio.
3. Nel tratto chiuso sono vietati il transito, la sosta e la fermata dei veicoli, nonché il transito pedonale, fatta eccezione per il personale e i mezzi autorizzati ad accedere al cantiere.

Art. 4

Apertura della viabilità provvisoria

1. Durante la chiusura del tratto di viabilità *land side* prevista dall'articolo 3 è assicurata la circolazione all'interno dell'area dell'ex parcheggio multipiano.
2. La viabilità provvisoria è disciplinata a doppio senso di circolazione e sostituisce temporaneamente il tratto della viabilità ordinaria interessato dal cantiere.
3. Sul lato occidentale, la viabilità provvisoria si raccorda alla viabilità esistente di accesso al Varco 1 e proveniente dalla guardiania Nord.
4. Sul lato orientale, la medesima viabilità si raccorda alla restante rete stradale aeroportuale, garantendo la continuità dei collegamenti con gli edifici, i varchi e gli ulteriori punti di interesse presenti nell'area.

Art. 5

Veicoli ammessi e limite di velocità

1. Sulla viabilità provvisoria è ammesso il transito dei soggetti autorizzati ad accedere alle aree interessate secondo la vigente disciplina aeroportuale.
2. Sull'intero tratto provvisorio è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, fatto salvo l'obbligo di procedere a velocità inferiore quando richiesto dalle condizioni della circolazione, dalla presenza di pedoni, dalle lavorazioni in corso o dalle condizioni meteorologiche e di visibilità.
3. I conducenti devono osservare la segnaletica temporanea e le eventuali indicazioni impartite dal personale incaricato della regolazione dei flussi.
4. La sosta e la fermata sono consentite esclusivamente negli spazi eventualmente individuati dalla segnaletica e non devono in alcun modo ostacolare la circolazione o l'accesso ai varchi.

Art. 6

Circolazione pedonale

1. Il transito pedonale deve avvenire esclusivamente lungo il percorso protetto adiacente alla viabilità provvisoria, individuato nella planimetria allegata.
2. Il percorso pedonale deve essere separato dalla carreggiata mediante barriere New Jersey e mantenuto libero da ostacoli per tutta la durata della modifica viabilistica.
3. Gli attraversamenti della carreggiata sono consentiti esclusivamente nei punti appositamente individuati e segnalati.
4. È vietato ai pedoni accedere alla carreggiata, all'area di cantiere o agli ulteriori spazi interdetti.

Art. 7

Accesso e circolazione nell'area di cantiere

1. L'accesso all'area di cantiere è vietato alle persone e ai veicoli non autorizzati.
2. L'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere devono avvenire esclusivamente attraverso gli accessi individuati nella planimetria allegata.
3. Le manovre dei mezzi di cantiere che possano interferire con la circolazione veicolare o pedonale devono essere assistite da personale appositamente incaricato.
4. Le operazioni di cantiere non devono compromettere l'accessibilità ai varchi, agli edifici aeroportuali e alle vie utilizzabili dai mezzi di soccorso e di emergenza.
5. Eventuali temporanee interferenze con la viabilità devono essere preventivamente coordinate con SEA S.p.A. e adeguatamente segnalate.

Art. 8

Obblighi del Gestore aeroportuale

1. SEA S.p.A., quale Gestore aeroportuale, è responsabile della corretta e puntuale attuazione delle disposizioni della presente Ordinanza, anche avvalendosi della Società subconcessionaria e dell'impresa esecutrice.
2. Prima dell'apertura al traffico, SEA S.p.A. deve verificare l'effettiva percorribilità e la sicurezza della viabilità provvisoria, dei relativi raccordi e del percorso pedonale.
3. SEA S.p.A. provvede a mantenere in condizioni di efficienza e visibilità la segnaletica, le delimitazioni, le protezioni e l'illuminazione, assicurando la tempestiva eliminazione di eventuali anomalie o situazioni di pericolo.
4. Il Gestore aeroportuale assicura un'adeguata e preventiva informazione agli utenti, agli operatori aeroportuali, agli enti interessati e ai servizi di soccorso ed emergenza.
5. SEA S.p.A. è tenuta a comunicare alla Direzione Territoriale Milano l'avvenuta apertura della viabilità provvisoria e, successivamente, l'ultimazione dei lavori e il ripristino della circolazione ordinaria.

Art. 9

Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
2. Restano ferme le competenze degli organi incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2019 del 4 novembre 2019 della Direzione Aeroportuale Lombardia (oggi denominata Direzione Territoriale Milano), alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 11

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 7 agosto 2026.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, li 6 agosto 2026

Il Direttore Territoriale Milano

Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)